Corte di giustizia tributaria di secondo grado Friuli Trieste
Sezione III - Sentenza del 2/2/2024 - n. 38

riunita in udienza il 13/12/2023 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MANZON ENRICO, - Presidente
D'AMATO OMBRETTA, - Relatore
COLLINI ANTONIO, - Giudice
in data 13/12/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 58/2023 depositato il 28/03/2023
proposto da
Difeso da
Rappresentato da
ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Moggio
Difeso da
ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 223/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale UDINE sez. 2 e pubblicata il 12/09/2022

Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) CANONE UNICO 2021

a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:

Svolgimento del processo

La Concessionaria dei servizi di accertamento e riscossione del canone unico patrimoniale ex L. n. 160 del 2019 del Comune di Moggio Udinese, notificava ad spa l'avviso di accertamento esecutivo afferente l'anno 2021 per il mancato pagamento del suddetto canone pari ad Euro 975,50.
Il canone si riferisce a due installazioni, ovvero il telo/bandiera ed il pannello informativo del patrimonio artistico, naturale, paesaggistico e gastronomico della zona,entrambi ubicate lungo l'autostrada A/23 P.-U.- T. e presso l'area di servizio C. O. entrambe nel Comune di Moggio Udinese.

La società impugnava il suddetto avviso sostenendo di aver installato i cartelli diretti alla valorizzazione e promozione del territorio e quindi del tutto privi di finalità commerciale e, pertanto, non soggetti all'imposta ex art. 2 del D.M. 23 maggio 2012.
La Concessionaria si costituiva in giudizio chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto presentato presso organo non competente per materia sostenendo che la giurisdizione del canone in questione è affidata esclusivamente all'autorità giudiziaria ordinaria in quanto l'obbligo del pagamento del canone per l'utilizzazione del suolo pubblico non ha natura tributaria ma patrimoniale.
La Commissione Tributaria Provinciale di Udine con sentenza n. 223/2022 del 13.07.2022-12.09.2022 dichiarava l'inammissibilità del ricorso per propria carenza di giurisdizione sussistendo nel caso in esame la giurisdizione del giudice ordinario, spese compensate.

Il giudice di prime cure ha ritenuto che con l'introduzione della L. n. 160 del 2019 il legislatore ha abbondato la configurazione tributaria del prelievo di talchè il nuovo canone è attualmente modellato come un'entrata patrimoniale, sostitutiva sia di canoni e tributi inerenti a occupazione di suolo pubblico ed esposizione pubblicitaria, sia di qualunque altro canone concessorio.
In tal senso anche Cassazione con ordinanze n. 21950/2015 2552/2018.

Appella rilevando la particolare natura del CUP richiesto su installazioni pubblicitarie che è intervenuto in sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità (c.d. ICP)che a sua volta si poneva in continuità con il c.d. CIMP, ovvero con il canone di installazione mezzi pubblicitari disciplinato dall'art. 62 D.Lgs. n. 446 del 1997.
Il CUP quindi si pone in netta continuità con una genesi di disposizioni normative che disciplinano prelievi di natura marcatamente tributaria, indipendentemente dal nome ad esso attribuito. E
Inoltre, né il CIMP, nè l'ICP ed il CUP possono essere qualificati come controprestazione dell'uso di aree pubbliche, vi è analogia per la loro applicazione; non sono determinati in funzione del criterio della copertura del costo di un eventuale servizio prestato dal comune e quindi non vi è un rapporto di corrispettività contrattuale; sono connessi ad un regime autorizzatorio.
Nel merito, la ricorrente ribadisce la carenza del presupposto oggettivo d'imposta ex art. 1, commi da 816 a 847 L. n. 160 del 2019 nonché dell'art. 55 e ss. del regolamento CUP del Comune di Moggio Udinese in quanto non vi è alcuna diffusione di messaggi pubblicitari a fini commerciali da parte di A. essendo l'installazione in oggetto utilizzata al solo fine di diffondere informazioni di carattere turistico in conformità con D.M. 23 maggio 2012, senza dunque alcun impatto sull'attività economica esercitata dalla società.
Conclude per la riforma dell'impugnata sentenza e conseguente annullamento dell'avviso in oggetto, spese rifuse.
Si costituisce la concessionaria ribadendo quanto già dedotto in primo grado ed affermando la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria in quanto il canone in questione ha natura patrimoniale e non tributaria esulando dalla doverosità della prestazione e dal collegamento di questa alla pubblica spesa.
Richiama sul punto sentenze della Corte di Cassazione e giurisprudenza di merito.
Conclude per la conferma dell'impugnata sentenza; spese rifuse.

Motivi della decisione

Si annulla la decisione impugnata dichiarando la giurisdizione del giudice tributario e per l'effetto, ed ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 546 del 1992, si rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Udine per la valutazione nel merito della questione.
E' bene evidenziare che la normativa in materia ha subito una certa evoluzione. Infatti, l'art. 1,commi dal n. 816 al n. 847 L. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), in vigore dal 1 gennaio 2021, abrogando la vecchia normativa prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993, ha introdotto il cosiddetto canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.
Il suddetto canone, è stato denominato "unico" in quanto ha sostituito le precedenti imposte TOSAP (tassa occupazione suolo pubblico), l'ICP (imposta comunale sulla pubblicità) e la COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche).

In particolare, il legislatore ha voluto garantire agli enti impositori uguaglianza di gettito non essendo possibile richiedere sia il canone per l'occupazione che il canone per la diffusione di messaggi pubblicitari, demandato la disciplina del canone ai suddetti enti che vi provvedono con regolamento da adottare dal Consiglio comunale o provinciale,

regolamento, appunto, limitato chiaramente dalle disposizioni legislative individuando specifici e puntuali limiti, quali quelli indicati al comma 819, 826,827 e 819 e 825 della L. n. 160 del 2019.

Premesso un tanto, veniamo al caso che ci occupa, ovvero quale sia la natura del canone nella sua componente pubblicitaria, ossia quello richiesto su istallazioni di mezzi pubblicitari, che ha sostituito, come anticipato, l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP), che a sua volta si poneva in continuità con l'imposta di installazione mezzi pubblicitari (CIMP) prevista dall'art. 62 del D.Lgs. n. 446 del 1997.

Ebbene, sul punto, dissentendo dal giudice di prima istanza, si concorda con quanto asserito dall'appellante, per cui l'attuale canone, seppure novellato, si pone in netta continuità con la normativa che precedentemente disciplinava le imposte in questione e la cui natura senza alcun dubbia era ed è tributaria.

Tale assunto porta con sé l'affermazione della piena giurisdizione del giudice tributario dei ricorsi avverso i provvedimenti impositivi degli enti locali interessati, mentre alla giurisdizione del giudice ordinario spettano le controversie relative al canone per la concessione di spazi ed aree per l'installazione di impianti pubblicitari. Infatti, l'eccezione utilizzata dal legislatore canone "patrimoniale", non ha alcun rilievo, al riguardo, occorrendo riscontrare in concreto e caso per caso se si sia o non in presenza di un tributo.

Ed una volta affermata la continuità tra la precedente e l'attuale normativa che disciplina la materia, il canone in questione costituisce, seppure con un diverso nome giuridico, un prelievo della stessa natura dell'imposta come disciplinata in precedenza, presentando tutte le caratteristiche del tributo e ciò a prescindere dalla denominazione usata dal legislatore, dovendo valutare caso per caso ed alla luce di determinati criteri al fine di qualificare come tributarie determinate entrare.

Nello specifico, per individuare le controversie sottoponibili alla cognizione del giudice tributario è necessario individuare la presenza di requisiti elaborati dalla giurisprudenza costituzionale, al fine di qualificare come tributarie determinate entrate, quali la doverosità della prestazione; la mancanza del rapporto sinallagmatico tra le parti; il collegamento della prestazione ad un presupposto economicamente rilevante ed il concorso della prestazione al finanziamento della spesa pubblica. Sul punto si richiama la sentenza n. 141/2009 della Corte costituzionale, già menzionata dall'appellante.

Ebbene, tutti i requisiti appena enunciati sussistono nel caso di specie e quindi non vi è dubbio alcuno sulla natura tributaria del canone in questione, ovvero su installazioni pubblicitarie, le cui relative controversie non possono che competere alla giurisdizione del giudice tributario.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Friuli Venezia Giulia dichiara la giurisdizione del giudice tributario; annulla la sentenza impugnata e rinvia la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Udine in diversa composizione.
Conclusione
Trieste, il 13 dicembre 2023.